



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 21/01/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2002, n 2242

Inclusione delle prestazioni di ultrasuonoterapia, laserterapia antalgica ed elettroterapia antalgica nell'allegato 2B del DPCM 29/11/2001. Definizione dei criteri e modalità per l'erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, medicina fisica riabilitativa ambulatoriale, chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri e densitometria ossea di cui all'allegato 2B.

L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'AREA e dall'Ufficio N.18-Coord., confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n.310 dell'08.04.2002, la Giunta Regionale ha recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato sul suppl. ord. n.26 alla G.U.n.33 dell'08.02.2002, concernente la Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

Con il citato provvedimento si incaricava, altresì, l'ARES, di concerto con il Settore Sanità, di predisporre, avvalendosi della collaborazione di Dirigenti medici di Aziende UU.SS.LL. od ospedaliere ed attivando consultazioni con Società Scientifiche e rappresentanti delle strutture erogatrici accreditate, un documento contenente, tra l'altro, indicazioni cliniche specifiche per l'erogazione delle prestazioni specialistiche comprese nell'allegato 2B del DPCM 29.11.2001 e per la inclusione nell'elenco delle prestazioni di medicina fisica a carico del S.S.R. delle prestazioni di cui al punto f) dell'allegato 2 A del DPCM 29.11.2001.

Con nota n.1844 del 01.07.2002, il Direttore Generale dell'ARES ha trasmesso al Settore Sanità l'estratto del verbale del gruppo di lavoro ARES e SIMFER-SIMFIR regionale.

Il citato gruppo di lavoro, con riferimento alle sole prestazioni di:

ultrasuonoterapia (cod. 93. 39. 9),

laserterapia antalgica (cod.99.99.1) ed

elettroterapia antalgica ( cod. 93. 39. 4 e 93. 39. 5),

riportate nell'allegato 2A del DPCM 29.11.2001, in considerazione delle documentate evidenze sulla efficacia nelle patologie di interesse neurologico e come mezzo per lenire e risolvere il dolore nelle affezioni reumoartropatiche, ha concluso che le stesse devono essere incluse nell'allegato 2B.

La legge regionale n.20 del 09.12.2002, all'art.18, co.4, ha disposto "le prestazioni di cui all'allegato 2A del DPCM 29.11.2001 di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica e ultrasuonoterapia, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono incluse nell'allegato 2B". Pertanto, tali prestazioni specialistiche ambulatoriali, escluse per effetto della deliberazione di G.R. n.310 dell'08.04.2002, devono essere reinserite nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili con onere a carico del S.S.R..

Con riferimento a quanto indicato al punto c) dell'allegato 2B del DPCM 29.11.2001, acquisito il parere del gruppo di lavoro ARES, SIMFER-SIMFIR regionale, la erogazione delle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale, comprensive delle prestazioni di ultrasuonoterapia, laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, e condizionata dalla presenza di quadri patologici definiti, intervalli di tempo,

durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni, definiti secondo quanto riportato nell'allegato 1) al presente provvedimento.

Relativamente alla densitometria ossea, preso atto dei pareri espressi dalla Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) e del Radiologi Clinici, in riferimento all'assistenza specialistica ambulatoriale, si propongono i criteri di erogabilità così come definiti nell'allegato 2) al presente provvedimento.

Per quanto riguarda la chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri, la Regione ha già definito le modalità ed i requisiti per l'accesso con la DGR n.1392 del 05.10.2001, della quale si ritiene di confermare i contenuti e, pertanto, di confermare la esclusione dai LEA della erogabilità della chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri per indicazioni cliniche diverse.

In relazione all'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica, tenuto conto di quanto previsto al comma 5 dell'art.9 del D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, si ritiene che le prestazioni odontoiatriche debbano essere erogate limitatamente a due diverse categorie di utenza:

- soggetti in età compresa tra 0 e 16 anni, nell'ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva;

- soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;

nel rispetto di quanto fissato nell'allegato 3) al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente atto decorrono a far tempo dal 1° gennaio 2003.

## "COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, di conseguenza non incide sul F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo assegnato o da assegnare alla ASL.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, comma 4, lettera f).

Il Dirigente del Settore

Dr. Carlo Di Cillo

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, comma 4, lettera f).

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Di includere le prestazioni di ultrasuonoterapia, laserterapia antalgica ed elettroterapia antalgica nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili con onere a carico del S.S.R., a modifica della deliberazione di G.R. n.310 dell'08.04.2002, che le escludeva.

Di precisare che le suddette prestazioni devono essere erogate nei limiti del volume di prestazioni erogate nel 2001.

L'erogazione delle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale, comprensive delle prestazioni di ultrasuonoterapia, laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, è condizionata dalla presenza di quadri patologici definiti, intervalli di tempo, durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni, secondo quanto riportato nell'allegato 1) al presente provvedimento.

I criteri di erogabilità delle prestazioni di densitometria ossea sono definiti nell'allegato 2) al presente provvedimento.

Di confermare i criteri di erogabilità delle prestazioni di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri, già definiti con DGR n.1392 del 05.10.2001.

In relazione all'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di stabilire che le prestazioni odontoiatriche devono essere erogate limitatamente alle sottoelencate diverse categorie di utenza:

- soggetti in età compresa tra 0 e 16 anni, nell'ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva;

- soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;

nel rispetto di quanto fissato nell'allegato 3) al presente provvedimento.

Di considerare gli allegati 1), 2) e 3) parte integrante del presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente atto decorrono a far tempo dal 1° gennaio 2003.

Di incaricare l'Assessore alla Sanità a notificare il presente provvedimento a tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie interessate tramite le Aziende UU.SS.LL. della Regione.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente

Dott. Raffaele Fitto